

Legge 8 Agosto 1985, n. 443

“ Legge - quadro per l'artigianato “

(Gazz. Uff. 24 agosto 1985, n. 199)

(Aggiornata alla legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3 ed al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288)

1. *Potestà delle regioni.*
2. *Imprenditore artigiano.*
3. *Definizione di impresa artigiana.*
4. *Limiti dimensionali.*
5. *Albo delle imprese artigiane.*
6. *Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.*
7. *Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.*
8. *Istruzione artigiana.*
9. *Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.*
10. *Commissioni provinciali per l'artigianato.*
11. *Commissioni regionali per l'artigianato.*
12. *Consiglio nazionale dell'artigianato.*
13. *Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 1.

Potestà delle regioni.

In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca

applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali. ⁽¹⁾

1) L'articolo 117 della Costituzione è stato modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, recante modifiche al titolo V. Di conseguenza, i primi due commi dell'art. 1 sono da considerarsi superati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni costituzionali. E' bene ricordare, invece, che analoga cosa non può dirsi per il resto della legge, almeno per le disposizioni che comportano effetti sul piano civilistico e previdenziale, in quanto trattasi di materie che restano di esclusiva competenza statale..

Art. 2.

Imprenditore artigiano.

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3.

Definizione di impresa artigiana.

É artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. ⁽²⁾

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale ⁽³⁾.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

- b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice ⁽⁴⁾.
- c) In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma ⁽⁴⁾.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

2) per la definizione di attività agricole vedi ora l'articolo 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 che ha sostituito l'art. 2135, c.c. Per la definizione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vedi il c. 1, dell'art. 1, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 recante Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi ed il c. 3, dell'art. 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 1997, n. 133 prima e dal comma 1 dell'art. 13 della legge 5 marzo 2001, 57.

4) Commi inseriti dall'art. 1, comma 2, L. 20 maggio 1997, n. 133.

Art. 4.

Limiti dimensionali.

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; ⁽⁵⁾
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

- 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

5) i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono stati individuati ex novo dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura

Art. 5.

Albo delle imprese artigiane

E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ⁽⁶⁾

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. ^(6/a)

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. ⁽⁷⁾

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non

superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ⁽⁸⁾, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali ⁽⁹⁾.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

6) Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1934, n. 299, recava "Approvazione del testo unico delle leggi sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e sugli Uffici provinciali del commercio e dell'industria" -originariamente: sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa-.

Il Registro delle ditte è stato, di fatto, sostituito dal Registro delle imprese, a seguito della emanazione del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

Si segnala che, ai sensi dell'Art. 38, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" tra le "Funzioni e compiti conservati allo Stato" è inclusa la disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)

IL D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) -, pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2000, oltre ad unificare le sezioni speciali dei piccoli imprenditori, ha anche modificato, tra le altre cose, la disciplina delle iscrizioni nel registro delle imprese, ed attribuito alle Commissioni provinciali per l'artigianato specifiche competenze in merito alla verifica dei requisiti previsti dalle rispettive normative speciali come necessari per l'esercizio delle imprese di pulizia, installazione d'impianti e autoriparazione, e la loro iscrizione all'Albo imprese artigiane. Analoghe competenze sono state attribuite agli uffici del registro delle imprese, ai fini della iscrizione delle imprese industriali.

6/a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13, Legge 5 marzo 2001, n. 57.

7) La disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 delle preleggi con la entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che dispone:

«2. Il presente decreto non si applica:

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

8) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e

contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

9) La disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 delle preleggi con la entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che dispone:

«2. Il presente decreto non si applica:

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;»)

Art. 6.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma. ⁽¹⁰⁾

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta

giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane. ⁽¹⁰⁾

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione. ⁽¹⁰⁾

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

10) Commi così modificati dal comma 3 dell'art. 13, Legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 8.

Istruzione artigiana.

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

Art. 9.

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

- 1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; ⁽¹¹⁾
- 2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

11) Commi così modificati dal comma 3 dell'art. 13, Legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 10.

Commissioni provinciali per l'artigianato.

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 11.

Commissioni regionali per l'artigianato.

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. La commissione di cui al precedente comma è composta:

- 1) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- 2) da tre rappresentanti della regione;
- 3) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

[Consiglio nazionale dell'artigianato].⁽¹²⁾

[Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;*
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;*
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;*
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;*
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;*
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato].

12) Questo articolo è stato abrogato dal quarto comma dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202. ⁽¹³⁾

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede

normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge ⁽¹⁴⁾.

- 13)** *Questo comma ha trovato attuazione col DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura -vedi-, che ha individuato ex novo i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, deve ritenersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, recante Disposizioni sulla legge in generale.*
- 14)** *Possono invece considerarsi ancora vigenti le disposizioni di legge regionale che hanno regolato la materia, in quanto integrative del D.P.R. 228/2001, in quanto lo stesso contiene una nuova elencazione dei suddetti mestieri, ma avente solo valore esemplificativo. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.*

Allegato 1

Tabella come aggiornata dal D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura." Pubblicato sulla G.U. n. 164 del 17-7-2001 e Corretto a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17-9-2001)

Elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

I
Abbigliamento esclusivamente su misura:
Lavori di figurinista e modellista
Modisterie (esclusivamente su commissioni)
Confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria
Sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento
Camicerie
Fabbricazione di cravatte
Fabbricazione di busti
Fabbricazione di berretti e cappelli
Confezione a maglia di capi per abbigliamento
Fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano
Lavori di calzoleria
II
Cuoio, pelletteria e tappezzeria:
Bulinatura del cuoio
Decorazione del cuoio
Limatura del cuoio
Ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone)
Lucidatura a mano di pelli
Fabbricazione di pelletteria artistica
Fabbricazione di pelletteria comune
Pirografia
Sbalzatura del cuoio
Fabbricazione di selle
Stampatura del cuoio con presse a mano
Tappezzeria in cuoio
Tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

III
Decorazioni:
Lavori di addobbo e apparato
Decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali
Decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento
Decorazione artistica di stoffe (tipo Batik)
Lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili
Lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne
IV
Fotografia, riproduzione disegni e pittura:
Riproduzione di acquaforti
Realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica
Riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche
Riproduzione di xilografie
Lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
Riproduzione di disegni per tessitura
Lavori di copista di galleria
Composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
Lavori di fotoincisione
Lavori di fotoritocco
V
Legno:
Lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno
Lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;
Lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo)
Fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno
Tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi
Lavorazione del sughero
Fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili
Fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;
Lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane
Fabbricazione di sedie;
Fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili
Fabbricazione e montaggio di cornici
Fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili) ebanisteria
Fabbricazione di pipe

Fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili
Carpenteria in legno
Verniciatura di imbarcazioni in legno
Fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
VI
Metalli comuni:
<i>(Corretto a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17-9-2001)</i>
Arrotatura di ferri da taglio
Lavorazione di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti
Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco
Fabbricazione di chiavi
Lavori di damaschinatore
Fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali
Lavorazione del ferro battuto e forgiato
Fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)
Modellatura dei metalli
Fabbricazione di modelli meccanici
Battitura e cesellatura del peltro
Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)
Lavori di sbalzatura
Lavori di traforatura artistica
Lavori di traforatura artistica
Lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati
Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
Fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
Lavorazione dell'ottone e del bronzo
Carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni da diporto
Lavori di cromatura
Lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni
VII
Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:
Lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano)
Lavori di cesellatura
Lavori della filigrana
Lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo
Lavorazione ad intarsio delle pietre dure
Incastonatura delle pietre preziose

Lavori di miniatura
Lavori di smaltatura
Formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili)
Infilatura di perle
VIII
Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:
Servizi di barbiere
Lavorazione di parrucche
Servizi di parrucchiere per uomo e donna
Servizi di parrucchiere per uomo e donna
Attività di estetista <i>(come disciplinate dalla legge n. 1/1990)</i>
IX
Strumenti musicali.
Fabbricazione di arpe
Fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo
Fabbricazione di ottoni
Liuteria ad arco, a plectro ed a pizzico
Fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche
Fabbricazione di campane
Lavori di accordatura
Fabbricazione di corde armoniche
X
Tessitura, ricamo ed affini.
Fabbricazione di arazzi
Lavori di disegno tessile
Fabbricazione e lavorazione manuale di materassi
Lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto
Tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini)
Tessitura a mano di tappeti e stuoie
Confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili
Lavorazione e produzione di arredi sacri
Fabbricazione e tessitura di bomboniere
Fabbricazione di vele
Fabbricazione di retine per capelli
XI
Vetro, ceramica, pietra ed affini.
Lavori di applicazione di vetri
Lavori di decorazione del vetro
Fabbricazione di perle a lume con fiamma

Lavori di incisione di vetri
Lavori di piombatura di vetri
Fabbricazione di oggetti in vetro
Fabbricazione di vetrate
Molatura di vetri
Modellatura manuale a fuoco del vetro
Soffiatura del vetro
Fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale
Produzione di ceramica, gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale
Fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali
Lavori di formatore statuista
Lavori di mosaico
Lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure
Lavorazione artistica dell'alabastro
XII
Carta, attività affini e lavorazioni varie:
Rilegatura artistica di libri
Fabbricazione di oggetti in pergamena
Fabbricazione di modelli in carta e cartone
Lavorazione della carta mediante essiccazione
Lavorazione della carta mediante essiccazione
Fabbricazione di ventagli
Fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta
Fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
XIII
Alimentaristi:
Lavorazione cereali e sfarinati;
Produzione di paste alimentari con o senza ripieno
Produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno
Produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;
Produzione di gelateria
Produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti simili
Produzione di olio d'oliva
Produzione di conserve animali e vegetali
Produzione e conservazione di prodotti ittici
Produzione e stagionatura di salumi
Lavorazione ed essiccazione di carni fresche

Lavorazione di grassi, strutto e frattaglie
Produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari
Produzione di specialità gastronomiche
Produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti simili
Produzione di distillati e liquori
Lavorazione di funghi secchi e tartufi
Lavorazione di erbe e aromi
Lavorazione di frutta secca e conservata

Prelevato su: Sanzioni Amministrative.it